



GIUSTIZIA Vertenza Ufficiali Giudiziari



Il 15 luglio 2004 è stata sottoscritta una Convenzione tra il Ministero della Giustizia e le Poste Italiane SpA in relazione alle notificazioni a mezzo del servizio postale, che prevede un costo di alcuni milioni di euro. La convenzione, secondo una interpretazione ministeriale, dispone che l'Ufficiale Giudiziario abbia l'obbligo di inviare per posta gli atti fuori dal comune sede dell'ufficio anche quando le spese postali siano superiori alla trasferta e siano a richiesta dell'autorità giudiziaria. Secondo la FLP, la Convenzione e tale interpretazione sminuiscono - ed umiliano - le professionalità dell'Ufficiale Giudiziario. Il Servizio Notificazioni curato dagli Ufficiali Giudiziari, in alcuni Uffici NEP ha raggiunto livelli di inefficienza dovuta principalmente alla carenza di organico e ad inadeguate strutture e strumenti indispensabili per il buon andamento dell'ufficio. Inoltre, sebbene siano state ultimate le graduatorie del concorso di Ufficiale Giudiziario per la copertura di circa 450 posti vacanti, ancora nessuna conferma ufficiale è pervenuta dal Ministero della Giustizia in merito all'assunzione dei vincitori; gli Uffici Notificazioni ed

Esecuzioni e Protesti oggi sopravvivono grazie al dovere/sacrificio del Personale UNEP (Ufficiali Giudiziari e Operatori Giudiziari), che operano in condizioni da terzo mondo stante la mancanza di progetti concreti e di investimenti da parte dell'Amministrazione in un Servizio Pubblico di primaria importanza per una giusta giustizia. Per tutti questi motivi, la FLP ha chiesto al Ministero del Lavoro di attivare le procedure previste per la Conciliazione tra le parti, legge 83/2000, avendo intenzione di proclamare lo sciopero della categoria sui seguenti temi:

- revoca della Convenzione tra il Ministero della Giustizia e le Poste italiane SpA;
- assunzione dei vincitori del Concorso di Ufficiale Giudiziario entro il 31/10/2004
- investimenti negli Uffici NEP dei fondi destinati alle Poste italiane per porre fine ai disagi nel servizio notificazioni;
- riforma dell'Ordinamento dell'Ufficiale Giudiziario alla luce delle mutate esigenze di mercato, ed in linea con le tendenze europee.

FINANZE Banditi al MEF i Concorsi per Funzionario



MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stati banditi i concorsi per Funzionario Amministrativo, Funzionario Amministrativo Contabile e Funzionario Statistico. Confermando l'incredibile caos in atto all'interno del nostro ministero, con una dirigenza assorbita da una lotta di potere che di fatto sta generando ritardi e inadempienze per le aspettative dei lavoratori, assistiamo ad una gestione fortemente contraddittoria sui requisiti di ammissione ai

concorsi per la medesima qualifica funzionale all'interno dello stesso Ministero. Questo è quanto è avvenuto: un candidato in possesso della laurea in economia e commercio, equipollente a quella in statistica, ha fatto domanda come funzionario statistico al III e al IV Dipartimento: mentre in uno è stato escluso per mancanza di requisiti, nell'altro è stato ammesso. Conclusione: stesso ministero, stessi requisiti, disparità di trattamento. Un errore, una svista? Quale ha ragione tra i due Dipartimenti? Di certo le conseguenze le paga il candidato. Meditate, gente!

Sommario

GIUSTIZIA - Vertenza Ufficiali Giudiziari	pag. 1
FINANZE - Banditi al MEF i Concorsi per Funzionario	pag. 1
PERIODO FERIALE - Sospensione dei termini processuali	pag. 2
NOTE ARAN - Cure termali	pag. 3
NOTE ARAN - Aspettativa, periodi di conservazione del posto	pag. 3
PITTURA - L'essenza mediterranea di Filippo Maggiore	pag. 4

PERIODO FERIALE

Sospensione dei termini processuali

Sospeso dal 1° agosto al 15 settembre il decorso dei termini processuali per tutti gli operatori della giustizia. La sospensione (prevista dalle leggi 12/1941 e 742/1969) riguarda tutti gli adempimenti della giustizia ordinaria, tributaria e amministrativa ed è stata introdotta al fine di rendere contemporanea ed omogenea l'attività dei diversi operatori della giustizia, cioè giudici, professionisti, collaboratori.

Il periodo feriale sospende solo i termini processuali. Non opera per quelli sostanziali, relativi ai rapporti tra privati per gli obblighi contrattuali, i quali non subiscono variazione. Quindi, ad esempio, un'impugnativa fiscale indirizzata alla Commissione tributaria subisce la sospensione dei termini, in quanto trasmessa ad un organo di giustizia; la stessa impugnativa presentata ad uffici tributari non è sottoposta ad alcuna sospensione.

Sempre in materia tributaria slittano anche i pagamenti fiscali condizionati ai ricorsi.

Nell'ambito del Diritto del lavoro in tema di concorsi nel pubblico impiego rimangono sospesi i termini per i ricorsi al giudice amministrativo. Mentre si trattano le liti in tema di retribuzioni, inquadramenti, carriere, attività sindacali, pretese previdenziali e, in genere, tutte le materie di competenza del giudice ordinario (impiego pubblico e privato).

Una regola particolare vige per quanto riguarda il rapporto di lavoro "non contrattualizzato", ossia quello di militari, avvocati e magistrati dello Stato, docenti universitari. Per essi vige la regola della sospensione, in quanto il giudice competente a risolvere le loro controversie è quello amministrativo.

La tregua, come si è detto, non riguarda tutti i procedimenti. Del periodo feriale non beneficiano le pubbliche amministrazioni, dal momento che non si sospendono né i procedimenti disciplinari, né i termini per ottenere una risposta dagli uffici pubblici.

Quindi il privato che abbia presentato, ai sensi della Legge 241/1990, istanza per avere una copia di un documento, ha il diritto di averla entro 30 giorni, indipendentemente dal periodo feriale.

In questo senso la Legge 241/1990 ha segnato una vera svolta. La normativa previgente, infatti, prevedeva solo in pochi casi che il mero decorso del tempo potesse giovare al cittadino, nel senso di poter legittimare lo stesso ad iniziare un'attività sulla base del silenzio-assenso dell'amministrazione. La legge sul procedimento amministrativo, invece, ha introdotto numerose fattispecie, soprattutto nell'edilizia e nel commercio, che autorizzano il cittadino, che ha comunicato all'amministrazione competente la volontà di iniziare un'attività, a poter ragionevolmente contare sul consenso tacito della stessa. E la posizione di svantaggio delle PP.AA. sta nel fatto che, formatosi il silenzio, le stesse non possono invocare il periodo feriale a giustificazione dell'involontarietà della loro inerzia. Infatti solo in casi eccezionali, come terremoti o disastri, che rendono inagibili gli uffici (come è accaduto una volta in Lombardia a causa di un incidente aereo) il Ministero competente può, con un decreto, chiedere che si prenda atto del mancato o irregolare funzionamento degli uffici implicati. Ma si tratta, appunto, di casi isolati.

E lo ribadisce il fatto che le stesse Regioni, pur sottolineando, in alcuni casi (come è accaduto in una circolare emanata dall'assessore all'Urbanistica della regione Emilia Romagna), l'inopportunità che i Comuni trasmettessero nel periodo estivo provvedimenti che richiedevano una pronuncia entro un termine perentorio da parte delle Regioni stesse, dovevano ammettere che nel caso fosse stato richiesto un tale adempimento i termini dovevano comunque essere rispettati.

La materia civile, poi, presenta diversi risvolti rispetto alla tregua feriale. Le delibere condominiali vanno contestate tenendo conto della sospensione feriale. Invece, i vizi della cosa acquistata e le difformità o vizi di una casa eseguita in appalto vanno contestati subito anche durante il periodo feriale. Lo stesso nel caso di cessazione di un'attività imprenditoriale, in relazione alla quale il termine di un anno entro il quale i creditori possono chiedere il fallimento si computa indipendentemente dal periodo feriale. Così come le querele penali.

F. R.

Riepilogo	
Sospensione dei termini processuali	Non Sospensione
<ul style="list-style-type: none"> Diritto del Lavoro: ricorso al giudice amministrativo in tema di concorsi nel pubblico impiego e atti organizzativi generali (per le restanti materie di competenza del giudice ordinario, la sospensione non opera) Materia civile: contestazioni amministrative e tributarie, con conseguenti adempimenti processuali compresa la materia elettorale. Controversie su rapporti di locazione, comprese quelle su recesso del locatore. Impugnazione delle delibere societarie (come quelle di esclusione di un socio da una cooperativa). Diritto amministrativo: ricorso per l'accesso ai documenti amministrativi. Diritto di famiglia: separazione e divorzi; contestazioni su assegno di divorzio e di mantenimento, escluse quelle per alimenti. Diritto fallimentare: reclamo contro il provvedimento del tribunale fallimentare che dichiara chiuso il fallimento, giudizi su domande di ammissione al passivo. Diritto tributario: liti tributarie in genere. Materia fiscale: pagamenti fiscali condizionati ai ricorsi. 	<ul style="list-style-type: none"> Diritto del lavoro: Controversie su retribuzioni, inquadramenti, carriere, attività sindacale, previdenza e assistenza, procedimenti disciplinari del lavoro pubblico e privato. Diritto agrario: tutte le controversie in tema di diritti agrari. Diritto amministrativo: termini per ottenere risposta dagli enti pubblici, ai sensi della Legge 241/1990 e ricorso gerarchici, in opposizione e straordinario. Diritto penale: presentazione di querele penali, deposito liste testimoni, termine per deposito della motivazione della sentenza penale. Diritto fallimentare: dichiarazione e revoca del fallimento, omologa del concordato preventivo. Procedure civili di urgenza: azione di reintegrazione e manutenzione del possesso; procedimenti cautelari ex art. 700 cpp, sequestri.

Risposte ARAN del 20.01.2003, del 05.02.2003 e del 08.07.2004, a diversi quesiti delle PP.AA. relativi al CCNL del Comparto Ministeri per il personale non dirigente

L'Aran, in data 08.07.04, ha provveduto a pubblicare sul sito internet, diverse risposte relative a quesiti presentati dalle PP.AA. del comparto ministeri, che si vanno ad aggiungere a quelle già fornite in data 20.01.03 e 05.02.03 (vedere precedenti notiziari FLP del 2003), in questo e nei prossimi numeri pubblicheremo i quesiti su vari argomenti di interesse comune.

CURE TERMALI

QUESITO: D 1 - Quali sono le modalità di fruizione delle cure termali per mutilati e invalidi di guerra o per servizio alla luce della abrogazione dell'istituto del congedo straordinario?

Risposta: Con il CCNL del 16 maggio 1995 si è determinato il superamento dell'istituto del congedo straordinario e dell'aspettativa per infermità. e l'art. 43 dello stesso CCNL ha disapplicato il comma 25 dell'art.22 della legge 724/1994. Tale disapplicazione, nell'intenzione delle parti stipulanti il CCNL, non comporta l'esclusione per il personale mutilato o invalido di guerra o per servizio dal diritto alle cure richieste dallo stato di invalidità, comprese le cure termali, elioterapiche, climatiche e psammometriche. L'interessato può infatti fare ricorso all'istituto delle assenze per malattia di cui all'art. 21 del citato CCNL, così come integrato dall'art. 6 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001.

ASPETTATIVA, PERIODI DI CONSERVAZIONE DEL POSTO

QUESITO: A 1 - In quali casi tra due periodi di aspettativa si applica l'intervallo minimo di sei mesi di servizio attivo di cui all'art. 8, comma 5, del CCNL integrativo del 16 maggio 2001?

Risposta: L'art. 8 del CCNL in questione, al comma 5, prevede che i periodi di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo non possono essere cumulati con l'aspettativa per dottorato di ricerca e con quella per il raggiungimento del coniuge all'estero. Tale comma, inoltre, indica il termine minimo di servizio attivo che in ogni caso deve essere rispettato. In particolare per poter usufruire delle aspettative per partecipare a corsi di dottorato o ricerca o per raggiungere il coniuge che presta servizio all'estero occorre effettuare almeno 6 mesi di servizio attivo. Il rispetto dell'intervallo è quindi prescritto sia in prima istanza, sia nel caso si richieda un secondo periodo allo stesso titolo.

Quesito: A 2 - Qualora un dipendente vincitore di concorso pubblico presso altra pubblica amministrazione debba sottoporsi ad un periodo di prova superiore ai sei mesi, è possibile prorogare l'aspettativa di cui all'art. 7, comma 8, lett. a) del CCNL integrativo del 16 maggio 2001?

Risposta: Il contratto integrativo del 16 maggio 2001, all'art. 7, comma 8, lett. a), ha modificato la precedente disciplina che, nel caso di vincita di un pubblico concorso, concedeva un periodo di aspettativa pari all'intera durata del periodo di prova, introducendo un limite massimo di 6 mesi. La *ratio* della norma si fonda sulla considerazione che l'eccessiva dilatazione di tale arco temporale potrebbe avere ricadute negative sull'amministrazione di provenienza che si troverebbe nella impossibilità di provvedere, in via definitiva, alla copertura del posto vacante. In tale logica non appare dunque possibile concedere ulteriori proroghe.

Per completezza di informazione si ricorda inoltre che tale limite si applica sia nel caso in cui il dipendente effettui il periodo di prova in un'amministrazione del comparto presso cui ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia qualora tale periodo di prova sia svolto presso un'amministrazione di diverso comparto.

Quesito: A 3 - L'aspettativa richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di età è valutabile ai fini dell'anzianità di servizio?

Risposta: Al riguardo occorre osservare che, l'art. 7 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001, prevede che l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di età è una delle motivazioni per cui può essere richiesta l'aspettativa per motivi di famiglia. Quest'ultima, in via generale, non è utile ai fini della retribuzione e della decorrenza dell'anzianità di servizio.

Laddove, invece, l'aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per le finalità sopra rappresentate, il CCNL integrativo in questione prevede esclusivamente una deroga ai fini pensionistici, per cui la lavoratrice madre o il lavoratore padre hanno diritto agli accrediti figurativi solo nel caso di assenza per l'assistenza ai figli fino al sesto anno di età così come previsto anche dall'art. 1, comma 40 lett. a), della legge n. 335 del 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

Quesito: A 4 - E' possibile usufruire dell'aspettativa per dottorato di ricerca o per borse di studio, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del CCNL integrativo del 16 maggio 2001, per partecipare ad un corso – concorso per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale dei segretari comunali?

Risposta: L'aspettativa di cui all'art. 8, comma 2, del CCNL integrativo sottoscritto il 16 maggio 2001, può essere concessa esclusivamente nei due casi in esso indicati, ovvero per la partecipazione ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge n. 476 del 1984 oppure per fruire delle borse di studio universitarie di cui alla legge n. 398 del 1989.

Quesito: A 5 - I dipendenti ammessi a corsi di dottorato di ricerca ai sensi della legge n. 476 del 1984, collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 8, comma 2, del CCNL integrativo del 16 maggio 2001, hanno diritto all'intera retribuzione comprensiva dell'indennità di amministrazione? Tali benefici sono estensibili a coloro che usufruiscono delle borse di studio di cui alla legge n. 398 del 1989?

Risposta: L'integrazione effettuata dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 alla legge 476 del 1984 ha sancito, com'è noto, il diritto alla conservazione del trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento per i soli dipendenti ammessi a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o con rinuncia a questa, che siano collocati in aspettativa dall'amministrazione presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. In proposito, occorre far presente che la materia è regolata da

una disposizione legislativa, la quale è stata soltanto recepita dalla contrattazione e che, pertanto, l'interpretazione della stessa esula dall'attività di assistenza dell'ARAN. Quest'ultima, infatti, è finalizzata a fornire chiarimenti su questioni applicative che riguardano i CCNL, ma non può estendersi all'interpretazione di norme di legge, anche se le stesse incidono su clausole contrattuali. La problematica in esame dovrà, pertanto, essere valutata dall'amministrazione compatibilmente con i vincoli che gli istituti normativi e contrattuali di riferimento impongono.

PITTURA

L'essenza mediterranea di Filippo Maggiore



Tra i pittori del nostro tempo che maggiormente hanno saputo rendersi interpreti della propria terra va posto nel dovuto rilievo Filippo Maggiore. Della sua Sicilia egli ha saputo, attraverso le sue opere, proporci il

paesaggio in tutta la sua articolazione, dalla montagna alla campagna, alla marina. Ed ancora, l'artista raffigura con vibrante cromatismo e compiutezza compositiva: una barca che si staglia solitaria simboleggiante vetustà, fonte di vita, impegno quotidiano; vecchi casolari; un affresco; uno scorcio di paese; una natura morta; ma anche una scena calcistica od una rappresentazione di un combattimento aeronavale. E' un pittore, il Maggiore, che sente della sua terra nei suoi profondi sentimenti e li esprime con forza coloristica, abbinata a grande passione ed acutezza del taglio e prospettiva e scelte del soggetto. Protagonisti delle scene del Maggiore sono dunque principalmente le "cose" siciliane, nelle sue remote, riservate e commoventi spiritualità. Composizioni mediterranee, quindi, anche italiche, ma soprattutto elleniche. Per il Maggiore la pittura è, aristotelicamente, non mimesis, ma diegesis, racconto visivo, con la netta percezione dell'atavico. In ogni sua opera, infatti, emergono chiaramente equivalenze poetiche di un messaggio musicale, talvolta struggente, altre melanconiche, oppure sfumate, che sembrano racchiudere l'ansietà del mondo,

la nostalgia delle cose passate, evocazioni ancestrali. Nel contempo, però, sono evidenziati dall'autore, in ogni composizione, scorcii cromatici su toni chiari e illuminati, palpitanti di vita, di gioia e di speranza. Il Maggiore, infatti, nell'approdare alla tecnica divisionistica nel senso di un ulteriore sviluppo del realismo mediante una gamma di piccole pennellate dai toni puri e divisi, fa sì che dai quadri dell'artista traspaia in modo evidente una strutturazione formale e cromatico-luminosa intensa cui si aggiungono alle vibrazioni della materia-luce una struttura cosmica. Nell'osservare gli acquerelli del Maggiore non si può non condividere quanto ebbe ad esprimere il prof. Domenico Portero circa la maestria del Maggiore quando ha affermato che egli è "uno dei più delicati e raffinati acquerellisti viventi" (Corriere delle Madonne - aprile 1997). La spiccatissima sensibilità artistica del Maggiore si esprime grazie ad una profonda acquisizione e conoscenza della tecnica pittorica che, come accennato si ispira ad una sorta di "neodivisionismo" come ad esempio si può osservare nell'ammirevole, composito processo coloristico e disegnativo raffigurato da una vetusta porta di un casolare di campagna. Ogni commento sull'acquerello appare superfluo perché l'immagine, la cura dei particolari, la simbologia che ogni singolo osservatore - in base alla sua sensibilità - vuol dare, non esimono comunque da un coinvolgimento che ne svela i significati più eterogenei, reconditi e profondi.

F. T.

FLP News

DIRETTORE

Marco Carromagno

DIRETTORE RESPONSABILE

Vincenzo Monfrecola

Comitato Editoriale

Lauro Crispino, Raffaele Pinto, Roberto Sperandini

Sito www.flp.it e-mail: flpnews@flp.it

Redazione

Piazza Garibaldi, 136 – 80100 Napoli

Tel. 06/42000358 fax 06/42010628

Editore

FLP – Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Registrazione Tribunale di Napoli n. 24 del 01.03.2004

Progetto grafico e impaginazione

Massimiliano Ronchetti

Segreteria Generale FLP

Via Piave 61, 00187 Roma

Tel.1: 06/42000358

Tel.2: 06/42010899

Fax: 06/42010628

e-mail: flp@flp.it

Sito internet: www.flp.it

FLP News è un periodico gratuito di informazione culturale, politica, sindacale e sociale, dell'Associazione Sindacale FLP (Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche), che informa, tutela e assiste i lavoratori italiani.

Ha una diffusione media di 80.000 copie inviate sia agli iscritti FLP che, per conoscenza, via e-mail a Ministri, Parlamentari, Dirigenti e Funzionari della Pubblica Amministrazione, Giornalisti, e a tutti gli altri utenti registrati che ne facciano richiesta. Può essere scaricato dal sito internet www.flp.it; in tale sito troverete anche informazioni aggiornate relative ai singoli settori sindacali, nonché tutte le indicazioni per iscriversi alla FLP.

Chiunque può collaborare con la redazione, inviando notizie, commenti o articoli da pubblicare in formato Word, all'indirizzo di e-mail flp@flp.it

I contenuti espressi negli articoli firmati dai collaboratori, sia interni che esterni, sono da considerare opinioni personali degli autori che non impegnano pertanto la FLP.